

(N. 1743)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(MARAZZA)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

col **Ministro dei Trasporti**

(CAMPILLI)

col **Ministro delle Poste e Telecomunicazioni**

(SPATARO)

col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(TOGNI)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(PETRILLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1951

Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 3 marzo 1949, n. 52, venivano apportati notevoli miglioramenti alle prestazioni economiche per gli infortuni sul lavoro nella industria avvenuti dal 1° gennaio 1949.

Con la stessa legge, si ritenne opportuno e necessario adottare, inoltre, particolari provvedimenti anche in favore dei beneficiari di prestazioni per infortuni avvenuti anteriormente al 1° gennaio 1949. Ciò fu conseguito sia attraverso una parziale rivalutazione delle rendite sia mediante la concessione di appositi assegni mensili in favore degli invalidi per infortuni avvenuti prima del 1° aprile 1937 e a suo tempo liquidati quindi con una indennità in capitale.

Senonchè l'attuazione di questi ultimi provvedimenti non sanò interamente le sperequazioni di trattamento fra gli infortunati prima e dopo il 1° gennaio 1949.

Il presente disegno di legge si propone ora in via principale di porre rimedio a questo stato di cose e di venire, così, incontro alle legittime aspettative degli interessati, disponendo, attraverso un apposito meccanismo di rivalutazione che viene appresso precisato, una necessaria uniformità di trattamento per tutti gli infortunati.

Con l'occasione si sono inoltre apportati anche sensibili miglioramenti a talune forme integrative di assistenza economica, che sono attualmente di efficacia molto limitata. A ciò si è provveduto con l'articolo 1 col quale:

a) l'indennità integrativa (indennità di accompagnamento) per i casi di inabilità permanente assoluta nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa è stata elevata da lire 3.000 mensili a lire 15.000 mensili. In relazione all'esperienza fin qui acquisita ed al fine di evitare defaticanti discussioni circa il giudizio sulla necessità di assistenza personale che, a torto, si cerca assai spesso di rapportare ai bisogni della vita di relazione, si rende necessario precisare, in analogia a quanto disposto dall'articolo 45 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per gli invalidi di guerra, quali menomazioni possono dar diritto alla speciale indennità: tali menomazioni sono

state elencate nella tabella annessa al disegno di legge;

b) l'assegno per una volta tanto in caso di morte è stato elevato da lire 12.000 a lire 40.000 se superstite sia il coniuge senza figli, da lire 16.000 a lire 50.000 se superstite sia il coniuge con figli o siano superstiti solo figli e da lire 8.000 a lire 30.000 negli altri casi.

Dell'aumento di cui alla lettera a) beneficeranno oltre gli invalidi per infortuni avvenuti dal 1° gennaio 1951 anche quelli esistenti a tale data per infortuni avvenuti anteriormente. Invece dell'aumento di cui alla lettera b) beneficeranno, per ovvie ragioni, solo i superstiti per infortuni avvenuti dalla stessa data.

* * *

Come si è detto, con i precedenti provvedimenti coi quali furono apportate modificazioni alle prestazioni economiche per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali al fine di adeguarle, in relazione alla svalutazione monetaria, al mutato andamento delle retribuzioni (alle quali, com'è noto, le prestazioni sono ragguagliate), particolari disposizioni furono adottate nei riguardi della rivalutazione delle rendite in corso, per i casi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore dei nuovi provvedimenti.

Così nell'ultimo di questi, la legge 3 marzo 1949, n. 52, entrata in vigore col 1° gennaio 1949, fu disposto che la rivalutazione delle rendite per infortuni anteriori a tale data, fosse fatta sulle seguenti misure di retribuzioni convenzionali:

di lire 120.000 per le rendite agli inabili dal 35 al 79 per cento e per le rendite ai superstiti;

di lire 150.000 per le rendite agli inabili dall'80 all'89 per cento;

di lire 180.000 per le rendite agli inabili dal 90 al 100 per cento.

Il sistema sopra indicato, mentre migliorava sensibilmente le condizioni economiche degli infortunati anteriormente al 1° gennaio 1949, non raggiungeva ancora, peraltro, l'auspicata uniformità di trattamento, a parità di grado di invalidità, per tutti gli infortunati.

A ciò si provvede ora con l'articolo 2 del presente provvedimento, il quale dispone che la rivalutazione delle rendite si effettui in base alle retribuzioni convenzionali, ottenute caso per caso rapportando la retribuzione effettiva in base alla quale fu liquidata la rendita originaria al valore monetario della retribuzione del 1949, dal quale anno decorre, come si è detto, l'applicazione dei miglioramenti per gli infortuni avvenuti dal 1° gennaio 1949. In altre parole la retribuzione convenzionale si determina moltiplicando la retribuzione, in base alla quale fu stabilita la rendita in corso, per i coefficienti derivanti dal rapporto fra la retribuzione media del 1949 e la retribuzione media dell'anno in cui è avvenuto l'infortunio. Naturalmente la retribuzione convenzionale così ottenuta deve essere contenuta nei limiti minimo (lire 120.000) e massimo (lire 270.000) stabiliti dalla legge vigente.

Secondo la legge 3 marzo 1949, n. 52, la rivalutazione era disposta per i casi di inabilità di grado non inferiore al 35 per cento (coi provvedimenti precedenti al 40 per cento): si è ritenuto ora equo estendere la rivalutazione ai casi di grado non inferiore al 30 per cento, considerato anche che talune menomazioni, valutate dal 30 al 34 per cento (ad esempio alcune anchilosi totali dell'articolazione del gomito e dell'articolazione radiocarpica), non solo in apparenza, ma anche in realtà, incidono con una certa evidenza sulla rioccupazione e sulla capacità lavorativa.

Secondo gli indicati criteri è stata predisposta la tabella allegata al disegno di legge, nella quale, sulla falsariga di quella allegata alla legge 3 marzo 1949, n. 52, si è stabilita, per ciascun grado di inabilità o per ciascun superstita, e distintamente per ciascun anno di avvenimento degli infortuni, la rendita corrispondente ad ogni mille lire della retribuzione in base alla quale fu liquidata la rendita originaria.

Dall'applicazione della tabella può verificarsi che, in pochi casi limite a causa di particolari situazioni di retribuzione, la rendita nuovamente rivalutata risulti tuttavia inferiore a quella precedentemente rivalutata: si è disposto che, in tali casi, la rendita sia confermata nell'attuale misura.

* * *

Quanto sopra esposto riguarda i titolari di rendite in corso al 1° gennaio 1951 e liquidate per infortuni avvenuti fino al 31 dicembre 1948 a norma del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1765, col quale fu sostituito al regime delle indennità in capitale, quello delle indennità in rendita e che entrò in vigore il 1° aprile 1937.

Ma per altre categorie di invalidi si rendeva necessario provvedere a speciali assistenze: quelle degli invalidi per infortuni anteriori al 1° aprile 1937 e precisamente per gli invalidi già liquidati in capitale a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e per quelli per i quali secondo la legge stessa la indennità in capitale era stata convertita in rendita vitalizia. Con la legge 3 marzo 1949, n. 52, a favore di tali categorie si era già disposta la corresponsione di speciali assegni continuativi nel modo che segue:

a) per gli invalidi già liquidati in capitale:

un assegno mensile di lire 5.000 se invalidi dall'80 all'89 per cento;

un assegno mensile di lire 7.000 se invalidi dal 90 al 100 per cento.

b) per gli invalidi per i quali l'indennità in capitale fu convertita in rendita:

un assegno mensile di lire 3.000 se invalidi dal 50 al 79 per cento e assegni come quelli sub a) per invalidi dall'80 al 100 per cento.

Essendosi con le nuove norme per la rivalutazione delle rendite migliorato sensibilmente il trattamento per gli infortuni dal 1° aprile 1937 al 31 dicembre 1948, ragioni di equità hanno indotto ad apportare qualche miglioramento anche agli invalidi per infortuni avvenuti anteriormente al 1° aprile 1937, in modo che gli assegni corrisposti possano arrecare un effettivo beneficio agli assistiti.

Con l'articolo 3 del presente disegno di legge gli assegni mensili predetti sono stati quindi aumentati rispettivamente da lire 3.000 a lire 4.500, da lire 5.000 a lire 10.000, da lire 7.000 a lire 15.000 elevabili a lire 25.000 quando sia necessaria l'assistenza personale continuativa.

Si dispone poi con l'articolo 3 che i tenui importi di rendite vitalizie, nelle quali furono convertite le indennità liquidate in capitale (che sono costituite soltanto da qualche decina di lire), vengono assorbiti dai nuovi assegni continuativi se non altro per semplificazione amministrativa; in ogni caso, però, qualora l'attuale trattamento risulti eventualmente superiore ai nuovi assegni, continuerà ad essere corrisposto un trattamento nell'attuale misura.

Per le rivalutazioni ed i nuovi assegni si è stabilita infine la decorrenza dal 1° luglio 1950, considerato che il provvedimento è atteso da tempo da parte degli interessati, ed anche in quanto le disponibilità attuali dell'Istituto consentivano tale estensione del beneficio.

* * *

Occorre ora esaminare quali maggiori oneri importino i proposti miglioramenti:

A) PER GLI INFORTUNI AVVENUTI DAL 1° GENNAIO 1951:

1) *maggiore onere annuo per l'aumento delle indennità di accompagnamento:*

numero di beneficiari annuo 50: onere lire 90 milioni.

Tale onere è rappresentato dai capitali costitutivi degli aumenti delle indennità di accompagnamento spettanti agli invalidi di ciascuna serie annuale: trattasi, invero, di una spesa che si riproduce annualmente.

2) *maggiore onere per gli assegni una volta tanto in caso di morte:*

per 2.200 casi di morte in ciascun anno: onere lire 66 milioni.

B) PER GLI INFORTUNI AVVENUTI DAL 1° APRILE 1937 AL 31 DICEMBRE 1948:

maggiore onere iniziale (cioè dal primo anno della rivalutazione)

1) *per la rivalutazione delle rendite:*

	Numero beneficiari	Maggiore onere iniziale (in milioni di lire)
a) invalidi dal 30 al 100%	46.747	1.489
b) superstiti	56.011	1.414
	<u>102.758</u>	<u>3.103</u>

2) *per le maggiorazioni di indennità di accompagnamento .*

	Numero beneficiari	Maggiorazione iniziale (in milioni di lire)
	647	93

C) MAGGIOR ONERE DELL'AUMENTO DEGLI ASSEGNI CONTINUATIVI AGLI INVALIDI PER INFORTUNI AVVENUTI FINO AL 31 MARZO 1937 E LIQUIDATI IN BASE ALLA LEGGE (TESTO UNICO) 31 GENNAIO 1904, N. 51:

	Numero beneficiari	Maggiore onere iniziale (in milioni di lire)
a) in capitale	2.338	235
b) in conversione del capitale in rendita	642	30
	<u>2.980</u>	<u>265</u>

Totale degli oneri 3.617 milioni.

È da avvertire che le prestazioni di cui alle lettere B) e C) riguardano gruppi chiusi di beneficiari che si vanno esaurendo man mano nel tempo e quindi i suindicati maggiori oneri iniziali si andranno riducendo di anno in anno.

La particolare situazione di questo gruppo di beneficiari che, come si è detto, si vanno gradualmente eliminando, esclude la necessità di provvedere alla copertura degli oneri mediante i capitali costitutivi della maggiorazione delle rendite e degli assegni. Del resto ciò non sarebbe possibile in relazione alle disponibilità dell'Istituto nazionale per l'assicurazione infortuni: basti considerare che il capitale costitutivo per la rivalutazione delle rendite ammonta a lire 36.594 milioni, quello per gli assegni continuativi a lire 3.409 milioni, e quello per le indennità di accompagnamento a lire 1.192 milioni, in totale lire 41.195 milioni.

Dagli studi tecnico-finanziari compiuti con criteri prudenziali risulta che i maggiori oneri derivanti dai proposti miglioramenti sono compatibili con l'attuale bilancio e con quelli prevedibilmente futuri dell'Istituto nazionale, senza, quindi, aumento delle tariffe dei premi a carico dei datori di lavoro.

Invero, sulla base dei risultati dell'esercizio 1949 e delle previsioni per l'esercizio 1950, le spese di competenza di un esercizio annuale,

tenendo conto dei benefici apportati con il provvedimento in esame, si possono così riassumere:

	milioni di lire
Prestazioni economiche:	
1) indennità giornaliera per inabilità temporanee	3.300
2) capitali costitutivi delle rendite per inabilità permanente (compreso l'aumento della indennità di accompagnamento prevista nell'articolo 1) e per morte	12.090
3) assegni speciali per casi mortali (compreso l'aumento previsto nell'articolo 1)	106
4) rivalutazione delle rendite secondo l'articolo 2 (compresa l'indennità di accompagnamento)	3.196
5) assegni continuativi agli invalidi nella misura prevista all'articolo 3 e altre prestazioni agli invalidi del lavoro e agli orfani del lavoratore	915
Prestazioni sanitarie	3.100
Prevenzione infortuni	150
Contributo all'E.N.A.O.L.I. e ad altri Enti	1.000
Spese generali di amministrazione, spese per i servizi legali e spese giudiziarie	3.900
	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>
	27.757
	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>

Il gettito dei premi di competenza dell'esercizio può prevedersi in lire 28.500 milioni (nell'esercizio 1949 fu accertato in lire 28.216 mi-

lioni): quindi tale gettito è sufficiente a coprire le spese, comprese quelle derivanti dai proposti miglioramenti.

Risulterebbe un avanzo relativamente lieve: ma, considerato che le suesposte valutazioni sono ricavate in base ad elementi presuntivi che possono subire in pratica oscillazioni in più o in meno, risponde a criteri cautelativi che sia lasciato un certo margine di disponibilità per eventuali occorrenze.

Negli esercizi successivi si verificherà una continua diminuzione delle spese per la rivalutazione delle rendite e per gli assegni continuativi e ne risulterà un avanzo di bilancio sempre crescente di anno in anno che consentirà, alla stregua anche del collaudo dell'esperienza, di poter riesaminare la possibilità di concedere ulteriori benefici.

* * *

Come nei precedenti provvedimenti, con l'articolo 4, si conferma per ovvie ragioni di giustizia, che le disposizioni del disegno di legge si applicano anche ai lavoratori non assicurati presso l'Istituto nazionale contro gli infortuni e precisamente ai dipendenti della Azienda autonoma dei Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni e agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima.

Infine, poichè i provvedimenti stessi debbono essere applicati anche nei confronti dei dipendenti dello Stato, già compresi fra quelli soggetti all'obbligo dell'assicurazione, con l'articolo 5 si è stabilito con quali mezzi lo Stato provvederà ai nuovi oneri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria, modificato con legge 1° giugno 1939, n. 1012, con decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 202, e 25 gennaio 1947, n. 14, con decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, e con legge 3 marzo 1949, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

A) Al terzo comma dell'articolo 24 è sostituito il seguente:

« Nei casi di inabilità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nell'allegata tabella, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile di lire quindicimila per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo ad integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata o direttamente dall'Istituto assicuratore in luogo di ricovero o da parte di altri enti ».

B) All'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 27 è sostituito il seguente:

« L'assegno è di lire quarantamila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli aventi i requisiti di cui al n. 2 del presente articolo, di lire cinquantamila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i detti requisiti, oppure in caso di sopravvivenza di soli figli aventi i detti requisiti, e di lire trentamila negli altri casi ».

La nuova misura dell'assegno mensile, prevista dal primo comma, lettera A, si applica ai casi di infortunio avvenuti dal 1° gennaio 1951 e di malattia professionale manifestatasi da tale data, nonchè, con effetto dal 1° gennaio 1951, in favore dei titolari di rendita liquidata a norma del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1765, ed in corso a tale data, o liquidata successivamente per casi avvenuti anteriormente al 1° gennaio 1951.

Le nuove misure degli assegni, previste dal primo comma, lettera B, si applicano ai casi di morte per infortunio avvenuti a decorrere dal 1° gennaio 1951 o di malattia professionale manifestatasi da tale data.

Art. 2.

Le rendite liquidate a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, ed in corso al 1° gennaio 1951 per inabilità permanente di grado dal trenta al cento per cento o per morte relative ai casi di infortunio avvenuti prima del 1° gennaio 1949 o a malattie professionali verificatesi prima di tale data, sono rivalutate, con decorrenza dal 1° luglio 1950, in base ai coefficienti indicati nell'allegata tabella con riferimento:

a) alla retribuzione effettiva in base alla quale fu liquidata la rendita originaria o questa fu modificata per nuovo infortunio;

b) all'anno in cui avvenne l'infortunio o si verificò la malattia professionale che determinò la rendita originaria o, se questa fu modificata per nuovo infortunio, all'anno in cui questo avvenne.

Per la valutazione di cui al precedente comma si tiene conto altresì:

a) per le rendite di inabilità, del grado di inabilità in base al quale fu liquidata la rendita in corso;

b) per le rendite per morte, della composizione familiare dei superstiti prevista dall'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Nei casi nei quali la rendita originaria non sia stata liquidata sulla base di retribuzioni effettive, ma su quella di retribuzioni convenzionali stabilite ai sensi dell'articolo 40 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, la rendita è rivalutata sulla base della corrispondente retribuzione convenzionale in vigore nell'anno 1949 anzichè su quella dei coefficienti indicati nell'allegata tabella.

La rendita rivalutata non può essere inferiore nè superiore a quella corrispondente rispettivamente ai limiti minimo e massimo di retribuzione stabiliti dall'articolo 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle rendite che saranno liquidate dal 1° gennaio 1951 per infortuni avvenuti prima del 1° gennaio 1949 o per malattie professionali verificatesi prima di tale data: in questi casi è assunta quale retribuzione base quella secondo la quale avrebbe dovuto essere liquidata la rendita e, quale anno di riferimento, quello nel quale è avvenuto l'infortunio o si è verificata la malattia professionale.

Qualora la rendita rivalutata o liquidata ai sensi del presente articolo risulti inferiore a quella già calcolata a norma dell'articolo 5 della legge 3 marzo 1949, n. 52, la rendita sarà corrisposta in quest'ultima misura.

Art. 3.

Con decorrenza dal 1° luglio 1950 gli assegni mensili di lire tremila, cinquemila e settemila previsti dagli articoli 6 e 7 della legge 3 marzo 1949, n. 52, in favore degli invalidi del lavoro già liquidati in capitale a norma della legge 31 gennaio 1904, n. 51, del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, nonchè in favore degli invalidi titolari di rendite vitalizie costituite in base alla legge ed al decreto predetti, sono aumentati rispettivamente a lire quattromilacinquecento, diecimila e quindicimila. Per gli invalidi aventi un grado di inabilità permanente assoluta la misura dell'assegno è elevabile a lire venticinquemila nei casi nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa a norma dell'articolo 1, lettera A della presente legge.

Gli assegni di cui al precedente comma assorbono per i titolari di rendite vitalizie l'importo delle rendite stesse. Qualora la somma della rendita vitalizia e degli assegni previsti dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1949, n. 52, sia superiore alla nuova misura degli assegni previsti dal presente articolo, si continuerà a corrispondere la rendita vitalizia e l'assegno nella misura prevista dalla legge precitata.

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai dipendenti delle aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni di cui al n. 2 dell'articolo 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere a carico del bilancio dello Stato, derivante dall'applicazione della presente legge nei confronti dei dipendenti statali ai quali si applicano le disposizioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive disposizioni, previsto per l'esercizio 1950-1951 in lire 250 milioni e 400 mila, è destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento legislativo recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.

ALLEGATO N. 1.

TABELLA DELLE MENOMAZIONI CHE POSSONO
DAR LUOGO ALL'ASSEGNO PER L'ASSISTENZA
PERSONALE CONTINUATA

(Art. 1 lett. A)

- 1) riduzione dell'acutezza visiva, tale da permettere soltanto il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (30 cm.) o più grave;
- 2) perdita di nove dita delle mani, compresi i due pollici;
- 3) lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto paralisi totale flaccida dei due arti inferiori;
- 4) amputazione bilaterale degli arti inferiori:
 - a) di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro all'altezza del collo del piede o al di sopra;
 - b) all'altezza del collo del piede o al di sopra, quando sia impossibile l'applicazione di protesi;
- 5) perdita di una mano e di ambedue i piedi, anche se sia possibile l'applicazione di protesi;
- 6) perdita di un arto superiore e di un arto inferiore:
 - a) sopra il terzo inferiore, rispettivamente, del braccio e della gamba;
 - b) sopra il terzo inferiore, rispettivamente, dell'avambraccio e della coscia;
- 7) alterazioni delle facoltà mentali che apportino gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale;
- 8) malattia o infermità che rendono necessaria la continua, o quasi continua degenza a letto.

ALLEGATO N. 2.

TABELLA PER LA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE PER INFORTUNI
AVVENUTI DAL 1° APRILE 1937 AL 31 DICEMBRE 1948

(Art. 2)

Grado di inabilità (per cento)	Minimo L. 120.000	RENDITA BASE ANNUA PER OGNI MILLE LIRE DI RETRIBUZIONE PER INFORTUNI AVVENUTI NEL											
		1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948
30	19.320	10.700	10.200	9.300	7.800	7.300	6.400	5.400	3.500	1.900	630	225	169
31	20.040	11.100	10.600	9.700	8.100	7.500	6.600	5.700	3.600	2.000	660	235	175
32	20.760	11.500	11.000	10.000	8.400	7.800	6.800	5.900	3.700	2.000	680	245	181
33	21.600	11.900	11.500	10.400	8.800	8.100	7.100	6.100	3.900	2.100	710	255	189
34	22.320	12.300	11.800	10.800	9.000	8.400	7.400	6.300	4.000	2.200	730	265	195
35	23.040	12.700	12.200	11.100	9.300	8.700	7.600	6.500	4.100	2.300	760	270	201
36	23.760	13.100	12.600	11.500	9.600	9.000	7.800	6.700	4.300	2.300	780	280	208
37	24.480	13.500	13.000	11.800	9.900	9.200	8.100	6.900	4.400	2.400	810	290	214
38	25.320	14.000	13.400	12.200	10.300	9.500	8.300	7.200	4.600	2.500	830	300	221
39	26.040	14.400	13.800	12.600	10.600	9.800	8.600	7.400	4.700	2.600	860	305	227
40	26.760	14.800	14.200	12.900	10.900	10.100	8.800	7.600	4.800	2.600	880	315	234
41	27.600	15.300	14.600	13.300	11.200	10.400	9.100	7.800	5.000	2.700	910	325	241
42	28.320	15.700	15.000	13.700	11.500	10.700	9.300	8.000	5.100	2.800	930	335	247
43	29.160	16.100	15.500	14.100	11.800	11.000	9.600	8.200	5.300	2.900	960	345	255
44	29.880	16.500	15.900	14.400	12.100	11.300	9.900	8.500	5.400	3.000	980	355	261
45	30.720	17.000	16.300	14.900	12.500	11.600	10.100	8.700	5.500	3.000	1.010	365	268
46	31.440	17.400	16.700	15.200	12.800	11.900	10.400	8.900	5.700	3.100	1.040	370	275
47	32.280	17.900	17.100	15.600	13.100	12.200	10.700	9.100	5.800	3.200	1.060	380	282
48	33.120	18.300	17.600	16.000	13.400	12.500	10.900	9.400	6.000	3.300	1.090	390	289
49	33.960	18.800	18.000	16.400	13.800	12.800	11.200	9.600	6.100	3.400	1.120	400	297
50	34.680	19.200	18.400	16.800	14.100	13.100	11.400	9.800	6.300	3.400	1.140	410	303
51	35.520	19.700	18.900	17.200	14.400	13.400	11.700	10.100	6.400	3.500	1.170	420	310
52	36.360	20.100	19.300	17.600	14.800	13.700	12.000	10.300	6.600	3.600	1.200	430	318
53	37.200	20.600	19.800	18.000	15.100	14.000	12.300	10.500	6.700	3.700	1.230	440	325
54	38.040	21.100	20.200	18.400	15.400	14.400	12.600	10.800	6.900	3.800	1.250	450	332
55	38.880	21.500	20.700	18.800	15.800	14.700	12.800	11.000	7.000	3.900	1.280	460	340
56	39.720	22.000	21.100	19.200	16.100	15.000	13.100	11.300	7.200	3.900	1.310	470	347
57	40.560	22.500	21.600	19.600	16.500	15.300	13.400	11.500	7.300	4.000	1.340	480	354
58	41.520	23.000	22.100	20.100	16.900	15.700	13.700	11.800	7.500	4.100	1.370	490	363
59	42.360	23.500	22.500	20.500	17.200	16.000	14.000	12.000	7.700	4.200	1.400	500	370
60	43.200	23.900	23.000	20.900	17.600	16.300	14.300	12.200	7.800	4.300	1.420	510	377
61	44.640	24.700	23.700	21.600	18.100	16.900	14.700	12.700	8.100	4.400	1.470	530	390
62	46.080	25.500	24.500	22.300	18.700	17.400	15.200	13.100	8.300	4.600	1.520	545	403
63	47.640	26.400	25.300	23.100	19.400	18.000	15.700	13.500	8.600	4.700	1.570	565	416
64	49.200	27.300	26.200	23.800	20.000	18.600	16.300	14.000	8.900	4.900	1.620	580	430

Grado di inabilità (per cento)	Minimo L. 120.000	RENDITA BASE ANNUA PER OGNI MILLE LIRE DI RETRIBUZIONE PER INFORTUNI EVVENUTI NEL											
		1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948
65	50.640	28.100	26.900	24.500	20.600	19.100	16.700	14.400	9.200	5.000	1.670	600	442
66	52.320	29.000	27.800	25.300	21.300	19.800	17.300	14.800	9.500	5.200	1.730	620	457
67	53.880	29.900	28.600	26.100	21.900	20.400	17.800	15.300	9.800	5.400	1.780	640	471
68	55.440	30.700	29.500	26.800	22.500	21.000	18.300	15.700	10.000	5.500	1.830	655	484
69	57.120	31.700	30.400	27.700	23.200	21.600	18.900	16.200	10.400	5.700	1.890	675	499
70	58.800	32.600	31.300	28.500	23.900	22.200	19.400	16.700	10.700	5.900	1.940	695	514
71	60.480	33.500	32.200	29.300	24.600	22.900	20.000	17.200	11.000	6.000	2.000	715	528
72	62.160	34.500	33.100	30.100	25.300	23.500	20.600	17.600	11.300	6.200	2.050	735	543
73	63.960	35.500	34.000	31.000	26.000	24.200	21.200	18.200	11.600	6.400	2.110	755	559
74	65.760	36.500	35.000	31.900	26.700	24.900	21.800	18.700	11.900	6.600	2.170	780	574
75	67.440	37.400	35.900	32.700	27.400	25.500	22.300	19.100	12.200	6.700	2.230	800	589
76	69.360	38.500	36.900	33.600	28.200	26.200	22.900	19.700	12.600	6.900	2.290	820	606
77	71.160	39.500	37.800	34.500	28.900	26.900	23.500	20.200	12.900	7.100	2.350	845	622
78	72.960	40.500	38.800	35.300	29.700	27.600	24.100	20.700	13.200	7.300	2.410	865	637
79	74.880	41.500	39.800	36.300	30.500	28.300	24.800	21.300	13.600	7.500	2.470	885	654
80	76.800	42.600	40.900	37.200	31.200	29.000	25.400	21.800	13.900	7.700	2.540	910	671
81	78.720	43.700	41.900	38.100	32.000	29.800	26.000	22.400	14.300	7.900	2.600	935	687
82	80.640	44.700	42.900	39.100	32.800	30.500	26.700	22.900	14.600	8.100	2.660	955	704
83	82.680	45.900	44.000	40.100	33.600	31.300	27.400	23.500	15.000	8.300	2.730	980	722
84	84.720	47.000	45.100	41.100	34.500	32.000	28.000	24.100	15.400	8.500	2.800	1.005	740
85	86.640	48.100	46.100	42.000	35.300	32.800	28.700	24.600	15.700	8.700	2.860	1.025	757
86	88.800	49.300	47.200	43.000	36.100	33.600	29.400	25.200	16.100	8.900	2.930	1.050	776
87	90.840	50.400	48.300	44.000	37.000	34.400	30.100	25.800	16.500	9.100	3.000	1.075	794
88	92.880	51.500	49.400	45.000	37.800	35.100	30.700	26.400	16.900	9.300	3.070	1.100	811
89	95.040	52.700	50.600	46.100	38.700	35.900	31.500	27.000	17.300	9.500	3.140	1.125	830
90	97.200	53.900	51.700	47.100	39.600	36.800	32.200	27.600	17.600	9.700	3.210	1.150	849
91	99.360	55.100	52.900	48.200	40.400	37.600	32.900	28.200	18.000	9.900	3.280	1.180	868
92	101.520	56.300	54.000	49.200	41.300	38.400	33.600	28.800	18.400	10.200	3.350	1.205	887
93	103.800	57.600	55.200	50.300	42.200	39.300	34.400	29.500	18.800	10.400	3.430	1.230	907
94	106.080	58.900	56.400	51.400	43.200	40.100	35.100	30.100	19.300	10.600	3.510	1.255	927
95	108.240	60.100	57.600	52.500	44.100	40.900	35.800	30.800	19.700	10.800	3.580	1.285	946
96	110.640	61.400	58.900	53.600	45.000	41.900	36.600	31.400	20.100	11.100	3.660	1.310	967
97	112.920	62.700	60.100	54.700	46.000	42.700	37.400	32.100	20.500	11.300	3.730	1.340	986
98	115.200	63.900	61.300	55.800	46.900	43.600	38.100	32.700	20.900	11.500	3.810	1.365	1.006
99	117.600	65.300	62.600	57.000	47.900	44.500	38.900	33.400	21.400	11.800	3.890	1.395	1.027
100	120.000	66.600	63.900	58.200	48.800	45.400	39.700	34.100	21.800	12.000	3.970	1.425	1.048
Ascendente col- laterale orfa- no	16.000	8.800	8.500	7.700	6.500	6.000	5.300	4.500	2.900	1.600	520	190	140
Orfano di en- trambi i geni- tori	32.000	17.700	17.000	15.500	13.000	12.100	10.600	9.100	5.800	3.200	1.050	380	280
Vedova	40.000	22.200	21.300	19.400	16.200	15.100	13.200	11.300	7.200	4.000	1.320	475	349